



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD.FISC. E P.IVA 02441500242 – Cod. iPA AUV
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI GESTIONE DI UN PROGETTO DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA SEMIRESIDENZIALE, DI DOMICILIARITÀ E RESIDENZIALITÀ LEGGERA E ATTIVITÀ DI ASSISTENZA PSICOLOGICA PER LA PREVENZIONE E PRESA IN CARICO DI PERCORSI DI COLLABORAZIONE CON ENTI SCOLASTICI E TERRITORIALI NEL DISTRETTO OVEST DELL’ULSS 8

CAPITOLATO TECNICO

GARA N. 8092285

CIG N. 8680946F3F

INDICE

Art. 1 – Oggetto del servizio

Art 2 – Durata del contratto

Art. 3 - Caratteristiche e descrizione del servizio

Art 3.1 – Figure professionali richieste

Art. 4 – Sedi ed attrezzature per la realizzazione delle attività - Oneri a carico della ditta affidataria e dell’Ulss n. 8 Berica

Art 4.1 - Smaltimento rifiuti

Art - 4.2 Oneri a carico della ditta affidataria e dell’Azienda Ulss

Art. 5 - Personale da mettere a disposizione per l’esecuzione del servizio

Art. 5.1 – Tipologia del personale

Art. 5.2 – Sostituzione del personale impiegato per l’esecuzione del servizio

Art. 6 - Modalita’ di gestione del servizio

Art 6.1 –Direttore dell’Esecuzione del contratto - DEC

Art - 6.2 Responsabile del servizio della ditta appaltatrice

Art. 7 – Coordinamento del servizio

Art. 8 – Formazione

Art. 9 – Controlli e valutazione del servizio

Art. 9.1 – Applicazione delle penali

Art. 10 – Fatturazione e pagamento

Art. 11 – Periodo di prova

Art. 12 – Scioperi e cause di forza maggiore

Art. 13 – Sospensione del servizio

Art. 14 - Clausola sociale e obblighi dell’aggiudicatario nei confronti del personale impiegato nel servizio

Art. 1 – Oggetto del servizio

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio relativo alla gestione di un **“Progetto di riabilitazione psichiatrica semiresidenziale, di domiciliarità e residenzialità leggera e attività di assistenza psicologica per la prevenzione e presa in carico di percorsi di collaborazione con Enti scolastici e territoriali nel distretto ovest dell'ULSS 8”**, che si articola come segue:

- N. 1 Centro Diurno Psichiatrico, denominato “Arcobaleno 2”, accreditato per n. 16 posti suddivisi in 32 moduli giornalieri di 4 ore ciascuno, in centro diurno con numero di utenti variabile da un minimo di 16 a un massimo di 32 a seconda della programmazione dei singoli Progetti Terapeutici Individualizzati stabiliti con il DSM, per persone con autonomie personali e gravità di malattia a breve-medio termine con percorsi di post-intensive care e progettazione di percorsi di reinserimento lavorativo;
- N. 5 Gruppi Appartamento Protetti per complessivi 16 posti letto, nel territorio di Arzignano più reperibilità serale e festiva per i 2 GAP di Valdagno per ulteriori 4 posti letto;
- N. 7 Appartamenti di Abitare Supportato di cui alla DGR 1673/2018 a maggiore autonomia abitativa nei territori di Arzignano, Chiampo e Montebelluna Maggiore, per complessivi 14 posti letto.
- N. 2 iniziative annuali di collaborazione e coordinamento con Enti territoriali e scolastici per attività di prevenzione al disagio mentale e presa in carico di specifici percorsi di prevenzione dei disturbi psichici insorgenti.

I servizi in appalto rientrano fra le attività previste dal DPCM 12.01.2017 LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) art. 26 comma 1.

La base d'asta triennale è pari ad Euro 885.000,00 € (Iva esclusa)

Art 2 – Durata del servizio

Il servizio avrà la durata di 36 mesi con decorrenza indicata nel contratto.

L'Azienda potrà avvalersi della facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi.

La prosecuzione potrà essere disposta previo accertamento di:

- assenza di contestazioni sulla regolare esecuzione del contratto;
- assenza di mutamenti nell'organizzazione interna di questa Azienda ULSS;
- disponibilità delle risorse.

In caso di particolare urgenza, l'Azienda Sanitaria potrà disporre, prima della stipulazione del contratto, l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso sia avviata un'iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 38 del Codice.

Qualora, durante il periodo contrattuale, l'Autorità Anticorruzione (ANAC) e/o l'Osservatorio prezzi della Regione Veneto (OPRVE) pubblicassero il prezzo di riferimento del servizio oggetto

della presente gara, la ditta aggiudicataria dovrà adeguare il proprio prezzo a quello di riferimento in applicazione dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; in mancanza la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 3 - Caratteristiche e descrizione del servizio

Si tratta di un percorso polifunzionale che prevede più livelli d'intervento:

1. di reintegrazione personale, sociale, familiare e lavorativa per pazienti inseriti **in Centro Diurno psichiatrico, con apertura per 40 ore settimanali**, al fine di raggiungere un processo di maggiore autonomia, riduzione del livello di assistenza e riacquisizione delle abilità necessarie a mantenere una produttività sociale e lavorativa il più completa possibile.
2. di gestione di **Gruppi Appartamento Protetti** seguendo sia la programmazione, sia la gestione assistenziale degli utenti, sia amministrativa e di rapporto con gli Enti affidatari degli appartamenti, sia di attivare iniziative di mantenimento di buon rapporto con il vicinato, con **assistenza settimanale come prevista dalla normativa regionale**;
3. di gestione di appartamenti di **Abitare Supportato**, previsti dalla DGR.V. n.1673/2018 gestendo anche in essi i percorsi di assistenza degli utenti, attraverso interventi domiciliari, all'interno dei loro P.T.R.I., sia della gestione amministrativa e di rapporto con gli Enti affidatari degli appartamenti, sia di attivare iniziative di mantenimento di buon rapporto con il vicinato, con prestazione media di assistenza settimanale di **4 ore per appartamento**;
4. di garantire, attraverso la presenza in turnazione degli operatori per i **GAP di Arzignano, la reperibilità serale (ore 16,00-22,00) e festiva (ore 7,00 – 22,00)** anche per i 2 GAP presenti in Valdagno;
5. di attivare, secondo quanto previsto dalla deliberazione della XII Commissione parlamentare del 06.11.2019 *“iniziative volte a garantire l'effettiva tutela della salute mentale”*, **progetti di collaborazione e coordinamento con Enti territoriali e scolastici** al fine di garantire *“l'assistenza psicologica all'interno di interventi mirati a prevenire e correggere disturbi psichiatrici durante le fasi più delicate della crescita”*, come descritte al successivo art. 2.1.

Questi progetti vanno a dare risposta a quanto previsto dal Progetto Obiettivo Tutela della Salute Mentale di cui alla D.G.R.V. 651/2010 nonché a quanto disposto con provvedimento di Giunta Regionale n. 1616/2008 in materia di autorizzazione ed accreditamento di strutture intermedie di cura, riabilitazione e reinserimento sociale del Dipartimento di Salute Mentale, alla D.G.R.V. 1673/2018 e alle raccomandazioni adottate dal parlamento italiano XII commissione Affari Sociali in materia di tutela della salute mentale.

Questo percorso è dedicato in particolare al trattamento dei pazienti più giovani, che presentano grave patologia psicotica e che, senza un progetto di recupero delle loro abilità individuali e una adeguata preparazione ai percorsi di reinserimento sociale e lavorativo, rischiano una grave cronicizzazione e la necessità di dover ricorrere per lungo tempo a percorsi di assistenza intensiva e continuativa o di istituzionalizzazione in strutture a maggiore intensità assistenziale.

Essi richiedono, pertanto, di essere condotti in un percorso evolutivo di cura, educazione e riabilitazione verso servizi che hanno l'obiettivo di concretizzare il loro processo di integrazione sociale a sempre minore intensità assistenziale rispetto alle strutture residenziali ad alta assistenza.

Detti programmi verranno realizzati:

- all'interno di strutture a minor grado di protezione come:
 - il Centro Diurno, che deve garantire personale di cura, assistenza ed educazione per 8 ore al giorno nei giorni feriali
 - nei GAP (Gruppi Appartamento Protetti) che devono garantire la presenza e supervisione degli operatori per come previsto dalla normativa regionale;
 - negli Appartamenti di Abitare Supportato, a variabile grado di protezione, che devono garantire una presenza programmata di operatori a seconda dei bisogni e delle caratteristiche dell'utenza coinvolta nei singoli appartamenti, con un'assistenza domiciliare di almeno 4 ore settimanali per appartamento.
- con l'attivazione di almeno 2 iniziative annuali di prevenzione, sensibilizzazione e collaborazione con Enti territoriali e scolastici in integrazione con le attività riabilitative del centro diurno. A titolo esemplificativo si descrivono alcune azioni prioritarie:
 - iniziative di coordinamento e collaborazione con associazioni dei familiari di tutela della salute mentale;
 - organizzazione e realizzazione di corsi di psicoeducazione multi-familiare;
 - organizzare eventi di promozione della salute mentale e di prevenzione al disagio psichico con Scuole superiori del territorio, anche tramite iniziative integrative fra utenti del centro diurno e studenti
 - organizzare e realizzare eventi in collaborazione con i servizi sociali comunali per iniziative di promozione della salute mentale nel territorio.

3.1 – Figure professionali richieste

Data la numerosità e complessità delle diverse strutture sono previste dalle linee guida sulla residenzialità psichiatrica per la gestione di tali unità di offerta (*Conferenza Unificata del 17 ottobre 2013 - Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett.C) del D. L.gs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane sul documento concernente "Le strutture residenziali psichiatriche"*) nonché dalla DGRV 1616/2008 e dalla DGR 1673/2018, le figure di personale **Psicologo-psicoterapeuta, Educatore professionale Sociosanitario (o terapeuta della riabilitazione psichica*) e Operatore socio sanitario con adeguata professionalità ed esperienza.**

*Per quanto attiene alla figura dell'Educatore Professionale Sociosanitario è requisito il possesso della laurea in Educatore Sociosanitario ((*od equipollenti ex L. n. 205/2017, comma 596 - Laurea in Educazione Professionale afferente alla classe L/SNT2, o classe SNT/02-precedente ordinamento-, o titoli equipollenti previsti dal DM 22 giugno 2016, e DM 9 agosto 2019*)).

I compiti degli operatori messi a disposizione per la realizzazione del Progetto di riabilitazione in oggetto (OSS, Educatori prof.li sociosanitari e Psicologi-psicoterapeuti) sono quelli di gestire i pazienti e i progetti nelle strutture sopraindicate dal punto di vista clinico, riabilitativo e gestionale, nei limiti e nel rispetto delle competenze di ciascuna figura professionale, tramite:

- sostegno motivazionale;
- realizzazione di attività di gruppo e di gestione dei rapporti con le famiglie;
- gestione dei rapporti con gli Enti proprietari delle strutture (ULSS, Comuni, Privati, Ater);

- realizzazione di attività educativo-animative e socializzanti al fine di migliorare le abilità sociali per la gestione in forma di autonomizzazione delle proprie abilità e risorse delle strutture;
- organizzazione dei planning di gestione quotidiana del centro diurno, dei GAP e degli Appartamenti di Abitare Supportato;
- monitoraggio e verifica dei percorsi di inserimento socio-lavorativo e dei programmi di gestione quotidiana delle unità semiresidenziali e residenziali;
- monitoraggio e gestione del rapporto con il vicinato degli Appartamenti;
- gestione delle attività che richiedono il collegamento operativo con il territorio, in particolare nella gestione dei week-end, delle problematiche connesse ai permessi di rientro in famiglia, nella gestione in Centro Diurno e negli Appartamenti dei pazienti con maggiore gravità psicotologica;
- disponibilità ad accompagnare il gruppo utenti interessati al servizio di cui trattasi in soggiorni educativo-riabilitativi programmati dall'Azienda ULSS, con oneri alberghieri a carico dell'Azienda Sanitaria e/o degli utenti stessi, nei limiti della disponibilità di risorse finalizzate allo scopo, secondo valutazione rimessa alla stessa ULSS.
- organizzazione di iniziative di prevenzione, sensibilizzazione e collaborazione con Enti territoriali e scolastici in integrazione con le attività riabilitative del centro diurno. A titolo esemplificativo si descrivono alcune azioni prioritarie:
 - o iniziative di coordinamento e collaborazione con associazioni dei familiari di tutela della salute mentale;
 - o organizzazione e realizzazione di corsi di psicoeducazione multi-familiare;
 - o organizzare eventi di promozione della salute mentale e di prevenzione al disagio psichico con Scuole superiori del territorio, anche tramite iniziative integrative fra utenti del centro diurno e studenti
 - o organizzare e realizzare eventi in collaborazione con i servizi sociali comunali per iniziative di promozione della salute mentale nel territorio.

Per quanto non descritto e previsto nel presente Capitolato, si rimanda a quanto disposto dalle DD.G.R.V. 84/2007 e 1616/2008, che dovranno essere integralmente applicate.

Art. 4 – Sedi ed attrezzature per la realizzazione delle attività - Oneri a carico della ditta affidataria e dell'Ulss n. 8 Berica

Per la realizzazione del “Progetto riabilitazione psichiatrica semiresidenziale, di domiciliarità e residenzialità leggera e attività di assistenza psicologica per la prevenzione e presa in carico di percorsi di collaborazione con Enti scolastici e territoriali nel distretto ovest dell'ULSS 8”, l'Azienda mette a disposizione le strutture a minor grado di protezione che si riassumono di seguito:

- n. 1 locale denominato “Arcobaleno 2” adibito a Centro Diurno psichiatrico sito in Arzignano via Duca d'Aosta 35 palazzina “ambulatori”, più 2 locali adibiti a segreteria e magazzino;
- n. 5 appartamenti adibiti a Gruppo Appartamento Protetto siti nel comune di Arzignano;
- n. 7 appartamenti adibiti ad Abitare Supportato di cui alla DRGV 1673/2018, a maggiore autonomia abitativa nei comuni di Arzignano, Chiampo e Montebelluna Maggiore.

Prima dell'inizio del servizio, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, provvederà alla consegna dei locali e verrà redatto un inventario comprendente i beni mobili ed immobili dati in affidamento per l'espletamento del servizio. Tale attività dovrà essere debitamente verbalizzata. L'Appaltatore dovrà usare detti immobili e i relativi impianti ed arredi esclusivamente ai fini dell'esecuzione del servizio in appalto. L'inventario dei beni dovrà essere sottoscritto dalle parti.

L'Appaltatore è responsabile per il danneggiamento e/o il furto dei beni ricevuti in consegna, nello

stato i cui li ha ricevuti, fatto salvo il deperimento per normale uso.

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti e dei beni consegnati è a carico dell'Ulss.

Art 4.1 - Smaltimento rifiuti

L'Appaltatore dovrà eseguire la raccolta differenziata ed conferire i rifiuti nelle apposite aree adiacenti gli immobili, secondo le modalità indicate dal soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti assimilabili agli urbani e secondo le modalità di conferimento rifiuti previste per le altre strutture del Complesso San Felice.

Art - 4.2 Oneri a carico della ditta affidataria e dell'Azienda Ulss

I costi ed oneri relativi ad utenze (energia elettrica, riscaldamento ecc.), pasti, trasporti, e, in generale, i costi relativi alle sedi del servizio (come la manutenzione ordinaria e straordinaria) oggetto d'appalto, saranno a carico dell'Azienda Ulss n. 8 Berica.

Sono a carico dell'Appaltatore i costi necessari all'esercizio del servizio in appalto, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- costi diretti e indiretti per il personale impiegato;
- tutte le spese per la fornitura al personale di tesserini identificativi, abbigliamento/divise;
- costi per lo svolgimento delle attività previste interne ed esterne (a titolo esemplificativo PC, cartellonistica e attrezzature per la realizzazione delle attività previste);
- costi per l'acquisto di tutto il materiale economale connesso allo svolgimento del servizio, come il materiale per l'igiene quotidiana della persona, del materiale sanitario, del materiale di primo soccorso, asciugamani, bavaglie, telerie da cucina, guanti monouso, telini monouso, ecc..;
- costi per assicurazioni;

L'aggiudicataria è tenuta inoltre a:

- fornire agli operatori l'attrezzatura e i presidi di prevenzione (guanti, mascherine, occhiali..) nonché quanto atto a tutelarne la sicurezza e l'idoneità sotto il profilo igienico-sanitario, compresa la formazione, come previsto dalla vigente normativa;
- favorire la partecipazione degli operatori alle iniziative congiunte di programmazione e verifica generali che l'Azienda Ulss 8 ritenesse necessario promuovere.

Le attività di pulizia/sanificazione dei locali e di somministrazione dei pasti, rientrano tra le attività educative/riabilitative del servizio a cura della ditta aggiudicatrice.

Art. 5 - Personale da mettere a disposizione per l'esecuzione del servizio

Art. 5.1 – Tipologia del personale

Per realizzare il predetto Progetto l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione le figure professionali di seguito indicate:

- laureato in psicologia con specializzazione in psicoterapia ed iscrizione all'albo professionale degli psicologi, con funzione anche di coordinamento e gestione dei processi gestionali, organizzativi e assistenziali dei P.T.R.I. (si stima un fabbisogno complessivo di 68 ore settimanali, delle quali 6 ore a settimana dedicate alla gestione delle due iniziative annuali di prevenzione, sensibilizzazione e

- collaborazione con Enti territoriali e scolastici);
- Educatore Professionale sociosanitario* (si stima un fabbisogno complessivo di 38 ore settimanali);
- Operatore socio sanitario (OSS) in possesso del diploma valido per la Regione Veneto (si stima un fabbisogno complessivo di 152 ore settimanali).

*Per quanto attiene alla figura dell'Educatore Professionale Sociosanitario è requisito il possesso della laurea in Educatore Sociosanitario (*od equipollenti ex L. n. 205/2017, comma 596 - Laurea in Educazione Professionale afferente alla classe L/SNT2, o classe SNT/02-precedente ordinamento-, o titoli equipollenti previsti dal DM 22 giugno 2016, e DM 9 agosto 2019*).

Per garantire la complessità del servizio in oggetto e garantire la turnistica necessaria a tutte le tipologie di assistenza e progettualità, si considererà **preferenziale la proposta di assegnazione di personale a tempo pieno**, nelle figure indicate, rispetto ad un numero maggiore di personale ma distribuito su tempo parziale.

Tutto il personale messo a disposizione dovrà avere buona padronanza della lingua italiana e capacità relazionali ed attitudini adeguate alla natura del servizio;

All'avvio del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà garantire ed individuare un proprio coordinatore, fra le figure degli psicologi-psicoterapeuti, dotato di titoli ed esperienza idonei alla gestione di servizi analoghi a quello in oggetto, con il compito di garantire la corretta gestione del servizio stesso e di tenere i rapporti funzionali con l'Azienda ULSS, come specificato al successivo art. 6.2 del presente capitolato. Il Responsabile per il coordinamento delle attività dovrà essere reperibile telefonicamente dalle 8.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì.

Per quanto non descritto e previsto nella presente enunciazione, si rimanda a quanto fissato dalle DD.G.R.V. 84/2007 e 1616/2008, che dovranno essere integralmente applicate.

Art. 5.2 – Sostituzione del personale impiegato per l'esecuzione del servizio

Prima dell'inizio del servizio, la ditta invia formalmente all'Azienda ULSS l'elenco del personale messo a disposizione per l'esecuzione del servizio unitamente ai relativi curricula, specificando quindi il nome degli operatori incaricati, il profilo professionale, qualifica, livello di inquadramento contrattuale, titolo di studio ed eventuali specializzazioni, nonché la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti prescritti dalla documentazione di gara per le figure professionali indicate nell'articolo 5.

Le stesse informazioni (nominativo, curriculum, profilo, qualifica, livello, titoli, specializzazioni, documentazione di comprova ecc.) dovranno essere comunicate all'ULSS in occasione di ogni sostituzione del personale (sostituzione dettata da qualsivoglia motivo: assenza, malattia, licenziamento ecc) rispetto a quello di cui all'elenco consegnato all'avvio del servizio.

Data la natura e la delicatezza del servizio in oggetto, prima dell'assunzione del servizio da parte del personale offerto, in occasione dell'avvio del nuovo contratto d'appalto e in fase di esecuzione, in occasione di ogni variazione/sostituzione delle professionalità messe a disposizione per il servizio in oggetto, l'Azienda ULSS si riserva la facoltà:

- di sottoporre ad approvazione preventiva l'elenco del personale messo a disposizione (prima cioè che il predetto personale assuma il servizio). L'azienda Sanitaria quindi si riserva di non accettare motivatamente il personale proposto per l'esecuzione del servizio ritenuto inadeguato per carenza dei requisiti prescritti dal Capitolato Speciale di gara;
- entro tre mesi dall'assunzione del servizio da parte del nuovo personale messo a disposizione dall'aggiudicataria, di chiederne, per motivate ragioni, l'eventuale sostituzione (sia per carenza dei requisiti prescritti dal Capitolato Speciale di gara sia a fronte di segnalazioni di disservizi

/inadempienze, motivate e circoscritte, inoltrate dai referenti ULSS e/o dagli utenti);

Sull'Impresa affidataria grava quindi per tutta la durata dell'appalto l'obbligo di:

- aggiornare l'elenco del personale in servizio o assegnato al servizio in sostituzione (temporanea o definitiva);
- garantire la continuità del servizio in caso di assenza dei propri operatori per malattia, ferie, permessi, ecc.; nei casi di sciopero va garantita l'assistenza sanitaria e sociale alle persone con disabilità nei limiti stabiliti dalla normativa sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Art. 6 - Modalità di gestione del servizio

L'Ulss assicura attraverso il Dipartimento di Salute Mentale la programmazione delle attività da svolgersi, il controllo e la verifica di qualità.

La presa in carico degli utenti avverrà previa procedura prevista dal Dipartimento di Salute Mentale, che fornirà, altresì, i programmi terapeutico riabilitativi individualizzati concordati, in osservanza dei budget e delle risorse previste.

L'Impresa aggiudicataria dovrà assicurare il mantenimento dei rapporti con le famiglie degli utenti, con le istituzioni culturali, sociali, sanitarie e ricreative curando, altresì, gli interventi che possono essere finalizzati all'inserimento sociale degli utenti.

Nella gestione del servizio l'affidataria si impegna a realizzare le seguenti attività:

- l'elaborazione di apposite cartelle sugli interventi di competenza, al fine di migliorare l'archivio e il passaggio delle informazioni
- corsi di formazione per tutto il personale impiegato
- collegamento con altre realtà sociosanitarie presenti nel territorio, in particolare con il Distretto Socio Sanitario e il Dipartimento di Salute Mentale e gli Enti territoriali di volontariato e scolastici.

L'impresa affidataria dovrà comunque, a prescindere dalla quantità e qualità di personale utilizzato, assicurare l'esecuzione del servizio garantendo, in particolare:

- una adeguata struttura organizzativa necessaria alla esecuzione delle prestazioni previste dal Capitolato Tecnico;
 - l'attuazione di una procedura volta ad ottenere un potere direttivo, organizzativo e disciplinare sul personale impiegato; personale che dovrà essere riconoscibile come dipendente dell'Impresa aggiudicataria;
 - che le professionalità messe a disposizione dall'Impresa appaltatrice non saranno soggette al potere direttivo e di controllo dell'ULSS n. 8. Tali professionalità rimarranno sotto la direzione e la responsabilità dell'Impresa appaltatrice;
 - il rispetto per le sedi, attrezzature, beni di proprietà di questa Azienda Ulss e degli utenti;
 - l'assunzione del rischio d'impresa riguardo al raggiungimento degli obiettivi previsti e attesi.
- Direttore dell'Esecuzione del contratto - DEC

Art 6.1 –Direttore dell'Esecuzione del contratto - DEC

L'Azienda ULSS individuerà nell'atto di affidamento il Direttore dell'Esecuzione del Contratto il quale provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto secondo quanto stabilito dagli artt. 101, c. 2 e ss. e 111, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art - 6.2 Responsabile del servizio della ditta appaltatrice

L'affidatario dovrà individuare un proprio Responsabile che interagirà con l'Azienda ULSS, per tutta la durata dell'appalto, in nome e per conto dell'affidatario medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Il Responsabile del servizio dovrà, per conto dell'appaltatore, vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Art. 7 – Coordinamento del servizio

Con riferimento ai servizi descritti, la direzione tecnica degli interventi psichiatrici, psicoterapici e di programmazione è affidata ad un protocollo di coordinamento fra il Dipartimento di Salute Mentale e l'équipe dell'Ente affidatario.

L'Ulss 8 si riserva il controllo sulla corretta gestione del programma ed avrà la facoltà ed il diritto di eseguire qualsiasi verifica in ogni momento, riservandosi la possibilità di contestare, con eventuali conseguenze sanzionatorie, quanto non ritenuto idoneo.

Art. 8 - Formazione

L'affidatario si impegna a realizzare un adeguato percorso formativo che si sviluppi secondo le seguenti caratteristiche:

- consenta, nella sua articolazione, di comprendere le tematiche emergenti dall'analisi dei fabbisogni formativi;
- sia orientato alla trasmissione di saperi strettamente legati all'ambito operativo di riferimento;
- si integri con altre iniziative di formazione che saranno promosse dall'Ulss 8.

Gli obiettivi del percorso di formazione e supervisione sono così sintetizzati:

- attenzione alle esigenze peculiari dell'équipe di lavoro
- attenzione alle relazioni tra utenti e operatori
- trasmissione di adeguate conoscenze in merito alle "caratteristiche" dell'utenza
- attenzione alle tematiche legate al tipo di utenza presa in carico dai servizi, tematiche attinenti all'organizzazione dei servizi, metodologie d'intervento, utilizzo di strumenti di valutazione, principi su cui si basa il controllo di qualità e l'analisi costi e benefici per il servizio.

Per ogni professionalità messa a disposizione devono essere assicurati la supervisione per n. 4 ore mensili e l'aggiornamento e formazione per almeno 30 ore/anno.

La ditta è tenuta a trasmettere annualmente all'ULSS 8 la documentazione atta ad attestare la partecipazione da parte delle unità di personale dell'affidataria ai corsi di formazione e aggiornamento.

L'Ente affidatario si impegna a realizzare, in coordinamento con il Dipartimento di Salute Mentale (DSM), un percorso di supervisione dell'équipe operante presso i servizi, da realizzare per almeno 4 ore mensili, con le seguenti finalità, sintetizzabili in due ambiti fondamentali:

AMBITO TECNICO:

- approfondire casi e lavorare sull'emersione di bisogni formativi del gruppo di lavoro finalizzato alla progettazione dei percorsi tecnici di formazione;
- affinare strumenti tecnici di intervento su casi specifici;
- definire la centralità della relazione educativo/assistenziale dell'operatore nelle potenzialità e nei limiti delle competenze professionali;
- riflettere e affinare le metodologie di lavoro con l'utenza;
- verificare la professionalità dell'intervento;

AMBITO DELLE COMPETENZE RELAZIONALI

- aumentare le conoscenze sulle dinamiche di tipo relazionale;
- cogliere gli aspetti delle dinamiche affettive in atto;
- riconoscere i fenomeni conflittuali nelle relazioni intra ed intersoggettive sia interne all'equipe di lavoro sia nel rapporto con l'utenza;
- gestire gli eventuali conflitti relazionali.

Art. 9 – Controlli e valutazione del servizio

L'Azienda ULSS si riserva ampie facoltà di controllo e vigilanza sull'applicazione da parte della ditta aggiudicataria delle condizioni stabilite dal presente capitolato, dalla documentazione di gara, dall'offerta della ditta aggiudicataria nonché sul rispetto degli aspetti organizzativi, clinico-assistenziali, al personale impiegato e alla sicurezza dei lavoratori.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente capitolato oltre che a quelli dichiarati dalla Ditta nell'offerta tecnica.

I controlli potranno essere, ad insindacabile giudizio dell'Azienda ULSS, sia di processo (mezzi e procedure) che di risultato.

I controlli di processo riguarderanno la verifica dell'applicazione di tutte le specifiche tecniche riguardanti mezzi e procedure indicate nel capitolato e nell'offerta tecnica della Ditta Aggiudicataria.

I controlli di risultato consistono nella verifica del risultato del servizio, al fine di valutarne la qualità e correggere le inadempienze che potrebbero costituire l'elemento per l'applicazione delle penali e della risoluzione del contratto.

I controlli saranno effettuati con la periodicità che verrà determinata dall'Azienda ULSS, anche in contraddittorio con il personale incaricato dalla Ditta.

La Ditta dovrà acconsentire all'esercizio da parte dell'Azienda ULSS di verifiche periodiche sull'andamento delle attività descritte nel presente capitolato speciale d'appalto.

La regolare esecuzione del servizio è verificata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, disciplinato dall'art. 8 del presente capitolato, mediante controlli periodici.

La Ditta dovrà prestare la cooperazione necessaria a garantire la corretta esecuzione delle verifiche stesse, nonché a mettere a disposizione tutti i documenti, le informazioni, i prospetti, gli organigrammi, i tabulati che gli saranno richiesti nel corso delle verifiche.

Si terrà conto anche delle eventuali segnalazioni degli utenti.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a trasmettere al RUP, entro 15 giorni successivi alla data dei controlli, i verbali che riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto delle condizioni contrattuali, e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze della Stazione appaltante e del Direttore dell'esecuzione.

Art. 9.1 – Applicazione delle penali

L'impresa aggiudicataria è soggetta all'applicazione di penalità previste dal D Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss. mm. e ii. in caso di non conformità/ritardi.

In particolare, qualora l'aggiudicatario non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi le disposizioni del capitolato l'Amministrazione applicherà le seguenti penalità, restando salva l'eventuale azione per il risarcimento del danno, nel caso in cui si verifichino i presupposti di seguito dettagliati.

Sarà applicata una penale **pari allo 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale triennale:**

- per ritardi nell'avvio del servizio, rispetto ai tempi indicati nel contratto, per ogni giorno di ritardo;
- per ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali del contratto o esecuzione non

conforme alle modalità indicate nel capitolato tecnico, nel contratto e nell'offerta presentata (per ogni giorno di ritardo o non conformità);

- per ogni comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Il perdurare, comunque, del comportamento scorretto o sconveniente, o, comunque il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato. La non sostituzione del personale, entro 10 giorni dal terzo accertamento, comporta la risoluzione del contratto;
- per ogni giorno di impiego di operatori con requisiti o titoli difformi da quanto previsto dal presente capitolato speciale e dall'offerta presentata, con l'obbligo dell'immediata sostituzione del personale (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto);
- per ogni altra inottemperanza agli obblighi contrattuali non prevista nei sopraccitati punti, ma non così grave da comportare la risoluzione del contratto.

Le penali sono elevate fino all'1 per mille in caso di recidiva.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente Capitolato, ovvero alla risoluzione del contratto, saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dalla Stazione Appaltante, tramite PEC. L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, per iscritto, tramite PEC, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le controdeduzioni rappresentate non pervengano alla Stazione Appaltante nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Stazione Appaltante, a giustificare l'inadempimento, la Stazione Appaltante procederà all'applicazione delle penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento o darà corso alla risoluzione del contratto. L'Appaltatore dovrà effettuare il pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all'Appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l'Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute - e/o sulla garanzia definitiva. Nel caso di incameramento totale o parziale della garanzia definitiva, l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare, salve le eventuali somme svincolate automaticamente, in relazione all'avanzamento dell'esecuzione. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Appaltatore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale del contratto, l'Azienda sanitaria destinataria della fornitura ha facoltà di risolvere di diritto il contratto, salvo il risarcimento del danno. L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato non preclude il diritto dell'Azienda Sanitaria a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Per le suddette penali verranno emesse apposite note di addebito.

Perdurando l'inosservanza di pattuizioni di contratto, la Stazione Appaltante potrà dichiarare risolto il contratto stesso a proprio insindacabile giudizio, applicando le penali salvo il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso, qualora gli inadempimenti determinino un importo massimo delle penali superiori al 10% dell'importo contrattuale il contratto potrà essere risolto per grave inadempimento con esecuzione in danno della Impresa inadempiente, in conformità a quanto disposto dall'art. 113-bis, co. 4, del Codice.

Art. 10 – Fatturazione e pagamento

Il pagamento avverrà sulla base del canone mensile offerto in sede di gara, per le tipologie di intervento di seguito descritte:

- canone mensile per la gestione del centro diurno Psichiatrico “Arcobaleno 2”;
- canone mensile per la gestione di n. 5 Gruppi Appartamento Protetti (GAP) di Arzignano, comprensivo della gestione della reperibilità per i GAP di Valdagno;
- canone mensile per la gestione di n. 7 Appartamenti Abitare Supportato
- canone mensile per la gestione delle iniziative di collaborazione e coordinamento con Enti territoriali e scolastici per attività di prevenzione al disagio mentale.

Il pagamento verrà effettuato per i servizi effettivamente resi e debitamente documentati.

Il canone è fissato in misura conforme all’offerta presentata in gara, l’importo è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per il servizio ed ogni onere aggiuntivo relativo all’esecuzione dello stesso. I pagamenti verranno effettuati con cadenza mensile posticipata, previa emissione di fattura.

Il corrispettivo contrattuale sarà corrisposto, previa liquidazione del Direttore dell’Esecuzione del contratto o suo delegato su presentazione, da parte della ditta aggiudicataria, di apposita fattura mensile posticipata sulla base del servizio effettuato.

L’importo contrattuale offerto si intende omnicomprensivo di qualsiasi onere e spesa a carico della ditta aggiudicataria. Pertanto nulla sarà dovuto se non l’importo offerto in sede di gara per il servizio effettivamente reso.

L’importo offerto rimarrà fermo ed invariato per tutta la durata dell’appalto, anche in caso di eventuale prosecuzione del servizio nelle more di espletamento di una nuova procedura di affidamento.

La ditta affidataria nei rapporti con la stazione appaltante dovrà procedere all’emissione ed alla trasmissione delle fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore.

I pagamenti verranno effettuati con cadenza mensile, previa emissione di fattura. L’Appaltatore dovrà emettere e trasmettere le fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore. Le fatture elettroniche prodotte dovranno essere emesse nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito <http://www.fatturapa.gov.it/>. Per indirizzare correttamente le fatture, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFI8LR, reperibile anche nel sito www.indicepa.gov.it.

La fattura dovrà essere intestata all’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e dovrà riportare:

- descrizione dei servizi resi, quantità e periodo di riferimento
- CIG
- Codice Univoco Ufficio UFI8LR

L’amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica.

Le fatture saranno emesse in conformità ai prezzi proposti in sede di gara di appalto, che dovranno comprendere tutto quanto richiesto dal presente Capitolato e quanto integrativamente proposto dall’appaltatore in sede di offerta. L’IVA a carico dell’U.L.SS. sarà applicata nella misura ridotta, ove prevista dalla normativa vigente.

Il pagamento delle fatture avrà luogo entro 30 gg dalla data di accertamento della prestazione da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto che avverrà entro 30 gg dalla data di ricezione della fattura.

Il predetto pagamento sarà effettuato su conti correnti bancari o postali dedicati. Gli interessi moratori saranno corrisposti in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002. Il pagamento delle fatture sarà effettuato purché il servizio sia stato regolarmente eseguito, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dall’offerta tecnica ed economica e dal Capitolato d’Oneri. I

pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all'Appaltatore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto.

Sempre in sede di stipula del Contratto l'Appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Aziende Sanitarie.

L'Appaltatore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

In caso di Raggruppamenti temporanei d'Imprese per quanto attiene alle modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo d'appalto, per ciascun pagamento dovranno essere inviate le fatture, intestate a questa Stazione Appaltante, di tutte le imprese raggruppate, ciascuna per la propria quota di prestazioni eseguite. Il pagamento, nella sua interezza, verrà comunque effettuato esclusivamente a mani dell'impresa capogruppo mandataria, salvo nel caso in cui la mandataria medesima chieda di pagare direttamente le singole imprese raggruppate, fornendo, al contempo, ampia liberatoria e preciso impegno a tenere indenne l'Azienda Ulss 8 Berica da qualsivoglia pretesa in ordine alle obbligazioni derivanti alla stessa dal contratto di appalto.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all'Appaltatore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 codice civile).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto, qualora il Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC o lettera raccomandata A.R. da parte della Stazione Appaltante.

Art. 11 – Periodo di prova

Per i primi sei mesi il servizio si intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire all'AULSS una valutazione ampia e complessiva del rapporto. Al termine del suddetto periodo, qualora l'aggiudicataria non abbia dato prova di affidabilità e serietà, l'AULSS potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di quindici giorni da comunicare alla ditta aggiudicataria con PEC/lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nell'eventualità di recesso alla ditta aggiudicataria spetterà il solo corrispettivo dei servizi espletati, con esclusione di ogni altro rimborso o indennizzo e senza pretesa alcuna da parte dell'operatore economico aggiudicatario.

Art. 12 – Scioperi e cause di forza maggiore

Il servizio in appalto è definito di pubblica utilità e pertanto lo stesso non può essere interrotto o sospeso o soppresso, in caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, l'appaltatore deve impegnarsi a garantire la presenza di idonei operatori in numero adeguato all'assolvimento del servizio (si applicherà la Legge 146/90 e ss.mm.ii.).

L'interruzione, sospensione o soppressione ingiustificata di un servizio di pubblica utilità comporta responsabilità penale ex art. 331 del Codice Penale e risoluzione del contratto ex art. 1456 del Codice Civile.

In caso di scioperi generali di categoria, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo di giorni 5 (cinque), a segnalare all'Azienda la data effettiva dello sciopero programmato e le modalità con le quali intende espletare il servizio.

In caso di cause di forza maggiore e/o scioperi, l'impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare l'assoluta continuità nello svolgimento del servizio in appalto attraverso l'adozione di un piano di

emergenza ed indipendentemente dalla causa che ha provocato la situazione di eccezione e dalla attribuzione della sua responsabilità, è fatto obbligo per l'impresa aggiudicataria mettere a disposizione le risorse necessarie per gestire l'evento negativo e ripristinare le condizioni minime di servizio recuperando una situazione regolare e minimizzandone gli effetti. L'impresa aggiudicataria dovrà concordare con il Direttore dell'Esecuzione del Servizio eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità.

Qualora l'impresa aggiudicataria sospendesse il servizio l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 13 – Sospensione del servizio

L'appaltatore non potrà interrompere o sospendere l'esecuzione del servizio in seguito a decisione unilaterale nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale.

Art. 14 - Clausola sociale e obblighi dell'aggiudicatario nei confronti del personale impiegato nel servizio

Il servizio oggetto dell'appalto di cui si tratta è attualmente affidato ad una ditta.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 del D. Lgs. 50/2016, al fine promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, al presente contratto si applica la clausola sociale di riassorbimento del personale dell'appaltatore uscente, in armonia con l'organizzazione aziendale prescelta dalla ditta e nella misura e nei limiti in cui detto riassorbimento sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del contratto del presente appalto e con la pianificazione e organizzazione definita dal nuovo aggiudicatario, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva vigente.

Detta clausola dovrà essere accettata in sede di produzione dell'offerta per la procedura d'appalto in oggetto, in applicazione dell'art. 100, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii..

La Stazione Appaltante sarà estranea alla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante.

Allo scopo di consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale da assorbire, si indicano i dati (in allegato alla documentazione di gara – ALLEGATO 5) relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione e fornito dall'appaltatore uscente.

La ditta si impegna a rispettare le previsioni del progetto di assorbimento presentato in sede di gara e a mettere a disposizione tali dati, a richiesta della Stazione Appaltante, a conclusione del contratto in corso ed in ogni caso, al momento dell'avvio della nuova gara.